

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

**CONCESSIONE BENI PATRIMONIALI AD ENTI,
ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI
PRIVATI, ANCHE DEL VOLONTARIATO**

(approvato con delibera C.P. n. 105 del 3 giugno 1998)

INDICE

<u>CAPO I</u>	Finalità ed ambito di applicazione
<u>CAPO II</u>	Criteri
<u>CAPO III</u>	Disposizioni particolari in materia di beni patrimoniali - Immobili
<u>CAPO IV</u>	Durata
<u>CAPO V</u>	Doveri
<u>CAPO VI</u>	Disposizioni particolari in materia di beni patrimoniali – Mobili
<u>CAPO VII</u>	Disposizioni finali e transitorie

CAPO I – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto:

Il presente Regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di beni mobili e immobili ad Enti, Associazioni ed altri organismi privati, anche del volontariato;

CAPO II – CRITERI

Art. 2 L'attribuzione dei beni di cui all'art. 1 è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposta in relazione:

- a) al grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento civile e culturale della comunità;
- b) alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- c) alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- d) considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

CAPO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI BENI PATRIMONIALI IMMOBILI

Art. 3 L'assegnazione di beni immobili ai soggetti che perseguono finalità di carattere sociale e culturale è conferita in corrispettivo di un canone. Tale canone dovrà essere stabilito prendendo come base il valore locativo di mercato determinato sulla base di perizia redatta dal Settore Tecnico dell'Amministrazione Provinciale o da Perito esterno iscritto all'Albo dei Periti del Tribunale all'uopo incaricato. Per le attività ex art.11 L.R. 16.5.91 n° 20 o comunque per attività di particolare rilievo sociale o culturale e che non perseguono scopi di lucro, sarà consentito il pagamento di un canone annuo ridotto del 50% del valore locativo di mercato, determinato come sopra specificato. In casi particolari sarà consentita una ulteriore riduzione fino ad un massimo del 70% del valore locativo di mercato. L'assegnazione di beni con riduzione rispetto al valore locativo di mercato deve essere adeguatamente motivata e il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta Provinciale;

Art. 4 I consumi (gas, luce, acqua, riscaldamento ecc) nonché l'ordinaria manutenzione sono a carico dell'assegnatario, previo parere del Settore Tecnico dell'Ente. Ove per particolari situazioni non sia possibile individuare direttamente i consumi, si provvederà alla richiesta di rimborso sulla base di una stime redatta dall'Ufficio Provveditorato;

CAPO IV – DURATA

Art 5 L'utilizzazione del bene immobile è disciplinata da apposita convenzione di durata non superiore a sei anni, rinnovabile esclusivamente con atto espresso dalla Giunta

Provinciale congruamente motivato, in relazione al permanere delle condizioni che inizialmente hanno giustificato la convenzione. La convenzione può essere revocata in qualsiasi momento previo preavviso di mesi sei. Il provvedimento di revoca è di competenza della Giunta Provinciale;

CAPO V – DOVERI

- Art. 6 L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità indicate nella convenzione, restituendolo alla Provincia alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta;
- Art. 7 La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione Provinciale per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla scadenza del pagamento, dà luogo alla decadenza de jure della convenzione, ferma ogni tutela dell'Amministrazione per il recupero degli importi maturati;
- Art. 8 Costituisce altresì causa di decadenza l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle riportate nell'atto di convenzione, o la fruizione anche parziale, del bene stesso da parte di diverso utilizzatore;
- Art. 9 L'assegnatario presenta annualmente al Settore Provveditorato, servizio Patrimonio una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato. Il Settore Provveditorato, può richiedere dati e informazioni sulla utilizzazione stessa;

CAPO VI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI BENI PATRIMONIALI – MOBILI

- Art. 10 L'assegnazione e l'utilizzo dei beni mobili è disciplinata da apposita convenzione secondo le modalità previste nei precedenti articoli al Capo III del presente regolamento. L'Amministrazione provvederà alla valutazione dei beni mobili con riferimento ai valori di inventario.
- Art. 11 Per i beni mobili destinati ad Enti o Associazioni di volontariato che svolgono attività di particolare rilievo per l'interesse pubblico la Giunta Provinciale può, su proposta del Settore competente o consegnatario del bene, informata la commissione consiliare preposta, procedere ad affidamenti in comodato secondo gli art. 1803-1804 del Codice Civile.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 12 Alla fine di ogni esercizio, il Presidente provvede a comunicare alla Commissione Consiliare Trasparenza l'elenco dei soggetti assegnatari dei beni con indicazione dei relativi canoni. Tale elenco viene affisso all'albo pretorio dell'Ente, dell'avvenuta pubblicazione ne verrà data la più ampia diffusione.

Art.13 In sede di prima applicazione tutte le situazioni di cui alla Delibera del Consiglio Provinciale n° 73 del 30.09.1997, attualmente in corso, dovranno essere riviste alla luce del presente Regolamento.